



COMUNE DI SORA
(Provincia di Frosinone)



CORPO POLIZIA LOCALE

Ordinanza N.
Data di registrazione

93
03/06/2019

OGGETTO: GARA CICLISTICA " CRONOSCALATA DELLA PORTELLA" PER IL GIORNO
08/06/2019

IL COMANDANTE

= **Vista** la richiesta del Sig. Bruni-Bruni Gianni, presidente pro-tempore dell' Associazione Sportiva Ciclisti Sorani, con sede a Sora in Via Firmio 13, inerente la gara ciclistica denominata " CRONOSCALATA DELLA PORTELLA" 3° Edizione prevista per il giorno 08 Giugno 2019 –

= **Ritenuto** di dover garantire lo svolgimento della manifestazione, nonché la sicurezza dei partecipanti;

= **Vista** tutta la documentazione presentata a corredo della richiesta ;

= **Visti** l'art. 5, 3°, l'articolo 6, 4° lett. b), l'art. 7, 3°, l'art. 37, 3° e l'art. 159 del D.Lgs. 285/92 e ss.mm. (Nuovo Codice della Strada);

= **Visto** l'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di Attuazione del Nuovo Codice della Strada);

= **Attesa** la propria competenza all'adozione del presente atto in base all'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 contenente il testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

ORDINA

Per il giorno 08 Giugno 2019:

= dalle ore **12.00 alle ore 18.00** sia istituito il divieto di circolazione veicolare con l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata degli ingombri:

- Strada provinciale Romana Selva,
- Via Incoronata,
- Via Incoronata, Bar Ristorante l'Incoronata Pierina,
- S.P. 53,
- Via Portella,
- Via Portella, Caffè Portella,
- S.P. 221 – direzione Veroli.-

In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento





COMUNE DI SORA
(Provincia di Frosinone)



del passaggio del veicolo recante il cartello mobile “ Inizio gara ciclistica” fino al passaggio di quello con il cartello mobile “ Fine gara ciclistica “. In ogni caso la durata della chiusura in ciascun punto del percorso non potrà essere superiore a 15 minuti calcolati dal momento del transito del primo concorrente e 15 minuti dopo il passaggio dell’ultimo concorrente.

Durante il periodo di sospensione (o di limitazione) temporanea della circolazione :

- E’ vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal movimento dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);
- E’ fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell’organizzazione ;
- E’ fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.-

Fermo restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia , antincendio e pronto soccorso , nonché’ a quelli specificamente autorizzati dall’organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza.-

DISPONE

= Che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal d.lgs. 285/92 e ss.mm., ivi compresa la rimozione forzata dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell’articolo 159, 1° lett. a) del d.lgs. 285/92 e ss.mm.

= La carovana ciclistica dovrà essere scortata , secondo le prescrizioni dell’autorizzazione, dagli organi di polizia stradale di cui all’art. 12, del decreto legislativo 30/04/1992, n 285, ovvero, in sostituzione o a supporto di questi, da personale abilitato per la scorta tecnica, nel numero, con le attrezzature e gli equipaggiamenti e secondo le modalità di svolgimento previste dal disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche approvato con provvedimento del ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 27/11/2002 n° 29 :

=L’organizzazione predisporrà un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea (o della limitazione) della circolazione;

=Gli organi di polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l’intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione.-

Conformemente alle prescrizioni dell’autorizzazione alla manifestazione sportiva citata in premessa, la massima pubblicità della presente sarà curata altresì dagli organizzatori avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché’ di comunicati sui mezzi di informazione.-

DISPONE



Via Lungoliri Matteucci,1 – 03039 SORA (FR) * Tel. 0776.831027 * Fax 0776.825342 * PEC: polizialocalesora@pec.it *Email cpolstradale@comune.sora.fr.it

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.



COMUNE DI SORA
(Provincia di Frosinone)



= Che il servizio patrimonio – manutenzione - segnaletica stradale, dovrà assicurare nei termini e modi di legge, l'esatta installazione della segnaletica stradale e adottare tutti gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza della circolazione, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n°285/92 e dal suo regolamento di esecuzione e d'attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n°495.

L'efficacia della presente ordinanza e' subordinata alle seguenti condizioni:

- = Apposizione controllo e rimozione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n°495, a cura del servizio patrimonio– manutenzione – segnaletica stradale;
- = Apposizione della segnaletica prescritta almeno 48 ore prima dell'inizio dell'efficacia;
- = Che la presente Ordinanza venga resa nota al pubblico mediante pubblicazione on-line, sul sito internet del Comune e pubblicata all'Albo Pretorio;
- = Ulteriori provvedimenti di viabilità, conseguenti a problematiche tecniche dovute a fattori non prevedibili, potranno essere adottati anche senza la preventiva adozione di integrazioni alla presente ordinanza dal personale del Corpo di Polizia Locale e da altri organi di polizia stradale all'uopo incaricati;
- = Al Corpo di Polizia Locale ed a tutte le alte forze di polizia stradale di cui all'art.12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione della verifica dell'osservanza del presente provvedimento.

AVVISA

- = Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 37 comma 3° del D.Lgs n. 285/92 e ss. mm. al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- = A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 Agosto 1990, n°241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge n. 6 Dicembre 1971, n°1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione al TAR del Lazio, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Il Comandante
DEI CICCHI ROCCO / ArubaPEC S.p.A.

